

**STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS
<<PICCOLO PRESENTINO>>**

Art. 1- Denominazione -È costituita una associazione culturale denominata "PICCOLO PRESENTINO", organizzazione non lucrativa di utilità sociale ("Onlus"), apolitica, regolata a norma del Titolo I Cap.III, art.36 e segg. Del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

Art. 2- Sede - L'Associazione ha sede in Viale Mannelli n.3 Tivoli (RM). Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell'ambito della Regione Lazio dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3- Scopo dell'associazione- L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione PICCOLO PRESENTINO, nasce dall'esigenza di realizzare, sviluppare i seguenti scopi:

- diffondere la cultura e l'arte nel mondo giovanile e non;
- promuovere ed ampliare la diffusione della cultura letteraria, musicale, artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo letterario, musicale enogastonomico ed artistico in genere affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale e lo strumento dell'educazione permanente.

L'Associazione PICCOLO PRESENTINO per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films, lezioni, documenti e concerti;
- attività di formazione: corsi di teatro, dizione, scrittura, lettura e pittura.
- attività editoriale: pubblicazione di libri, pubblicazione di periodici.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive marginali per perseguire le proprie finalità istituzionali, secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 25/05/95.

Art. 4- Durata - La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 5- Patrimonio - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti.

Le entrate dell'associazioni sono costituite da:

- quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- liberalità e sovvenzioni di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione verso i fini istituzionali dell'Associazione e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal D.M.25/05/95.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote dell'associazione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare .

Le erogazioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accertate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o regolate dalla legge.

L'anno finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni che precedono la seduta per poter essere consultata da ogni associato.

Art.6- Categorie e ammissioni soci

1-L'Associazione "PICCOLO PRESENTINO" è aperta a tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, accettano lo Statuto e il regolamento interno, prestano la loro opera per sostenere l'attività.

-La qualifica di socio fondatore è riconosciuta a tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. Questi soci hanno diritto di voto nelle assemblee e fanno parte di diritto del consiglio direttivo e del comitato di garanzia. I soci fondatori eleggono il primo consiglio direttivo dell'associazione. I soci fondatori Possono essere privati di tale titolo e dichiarati decaduti dal direttivo e dal comitato di garanzia in caso di gravi comportamenti che danneggiano l'associazione. Perché un socio fondatore sia rimosso dalla carica occorre il consenso degli altri soci fondatori e la delibera dell'assemblea ottenuta con la maggioranza dei due terzi dei soci.

-La qualifica di Socio ordinario appartiene a tutti coloro i quali si sono particolarmente distinti per presenza e costanza nell'attività sociale. Costoro accedono allo status di soci ordinari dietro presentazione di una domanda al comitato direttivo, che delibera a maggioranza entro 10 giorni dalla ricezione della domanda. Questi soci hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili in consiglio direttivo.

- la qualifica di Socio sostenitore appartiene a coloro i quali vogliono finanziariamente sostenere l'associazione, senza però una partecipazione diretta alle attività dell'organizzazione.

- La qualifica di soci onorari appartiene a coloro che aderiscono all'Associazione, sono nominati dal primo Consiglio Direttivo ed espressamente indicati nell'Atto Costitutivo, hanno diritto al voto e non versano quote associative.

2-L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti dell'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi e non è rivalutabile.

Art.7-Diritti e doveri dei soci

1-Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2-È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3-Il socio è tenuto a:

-corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio direttivo;

-all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del consiglio direttivo

4-La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti dell'ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

5-La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultano inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno un anno.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

6-I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8- Organi dell'Associazione -Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente del Consiglio Direttivo

- il Collegio dei Revisori dei Conti

- il Collegio dei Probiviri.

Art. 9- Assemblea - composizione

1-L'assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo deliberativo dell'associazione.

2- All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

3-Gli associati formano l'assemblea.

Art. 10- Assemblea competenza

L'Assemblea ordinaria delibera :

-sull'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

-sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;

- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

-sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

-sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 10- Assemblea- Convocazione- L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca dell'Associazione e mediante lettera raccomandata (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea nonché l'ordine del giorno.

Fermo restando quanto sopra, l'associato è obbligato a comunicare per iscritto a mezzo di raccomandata o/e altra forma dimostrate l'avvenuta comunicazione all'associazione relativa alla variazione della propria residenza.

Art. 11- Assemblea- Costituzione e deliberazione - Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori, al Collegio dei Probiviri;

- all'approvazione del regolamento interno;

- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello statuto ed eventuale scioglimento dell'associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Articolo 12 – Assemblea- Svolgimento e verbalizzazione - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni .

Art.13- Consiglio Direttivo- Nomina e composizione - Il Comitato Direttivo è composto da tre a ventuno membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri dello stesso. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o a più Consiglieri.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo- Competenza - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo- Convocazione e deliberazioni -Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 16 - Il Presidente -Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 17 - Il Vice Presidente -Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 18 - Il Segretario -Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 19 - Il Tesoriere -Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.

Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei Conti -Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

Articolo 21- Collegio dei Probiviri- Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Articolo 22 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 – Scioglimento - L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 24 – Rinvio - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs.460/97 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

"PICCOLO PRESENTINO"

Picarazzi Alessandro